



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 17/06/2021

OGGETTO: Consorzio Acquedotto tra i comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate (P.I. n. 00251130621), con sede legale alla Via C. Alberto n. 4 di Fragneto Monforte (BN), richiesta in sanatoria di derivazione di acqua potabile dalla sorgente "Le Grotte", nel Comune di Pontelandolfo (BN), Foglio 4, P.Illa 428.-

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il dott Luigi Panaggio, nella qualità di presidente della Consorzio Acquedotto tra i comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate (P.I. n. 00251130621), con sede legale alla Via C.alberto n. 4 di Fragneto Monforte (BN), in data 17/06/2020, acquisita al prot. n.14177, ha formulato richiesta di Concessione di derivazione in sanatoria d'acqua ad uso potabile dalla Sorgente denominata "Le Grotte", nel Comune di Pontelandolfo (BN), Foglio 4, P.Illa 428 ;
- in data 26.06.2020 con nota prot. n. 15148 sono stati chiesti chiarimenti e integrazioni circa la richiesta di concessione di derivazione da parte del Consorzio tra i comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate;

Considerato che

- il Consorzio i comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate, con nota del 02.12.2020 prot. n. 293, acquisita al prot. n. 28246 del 02.12.2020, ha riscontrato la nota di richieste di chiarimenti ed integrazioni, fornendo la documentazione probante sia della realizzazione dell'opera di presa a cura dello stesso Consorzio e sia chiarendo che il prelievo di acqua potabile da parte del Consorzio avviene dal 1930, epoca in cui venne realizzata definitivamente l'opera;
- con la stessa sono stati si chiarisce che la richiesta è stata formulata in virtù del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., evidenziando, le particolari ragioni di interesse pubblico generale, di cui al comma 6 dell'art. 38 del Regolamento R.le n. 12/2012, nonché per la necessità di garantire il servizio per la fornitura di acqua potabile a beneficio della popolazione residente, di poter regolarizzare la concessione, rientrando, fra l'altro, fra le "antiche utenze";
- al Consorzio era stata riconosciuta, come da fabbisogno, e di seguito derivata una portata massima di 10 l/s;
- il consorzio ha provveduto al versamento delle somme dovute per le spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1285 del 14/08/1920, nonché delle altre somme dovute per la cauzione, che saranno meglio dettagliate nel disciplinare di concessione;

Rilevato che

- il procedimento, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12 del 2012, si conclude con il rilascio del provvedimento finale di concessione;

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di Concessione, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12/2012, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acqua pubblica, nonché da quanto stabilito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.

Rilevata la propria competenza;

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali" e la L. n. 241 del 07/08/1990 cap. II, art. 5 e 6 "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 16 del 20/03/1982;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 pubblicato sul BURC n. 79/2012

CONCEDE

per i motivi espressi in premessa, che qui si danno per ripetuti e riscritti, alla Consorzio Acquedotto tra i comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate (P.I. n. 00251130621), con sede legale alla Via C. Alberto n. 4 di Fragneto Monforte), di derivare una portata massima istantanea di 10 l./s., dalla sorgente “Le Grotte”, nel Comune di Pontelandolfo (BN), Foglio 4, P.Illa 428, da utilizzare per uso potabile.-

Inoltre dispone che:

1. salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare di concessione e al pagamento del canone annuo per il 2021, nonché dei canoni pregressi, oltre sovra canoni, bolli ecc., determinato ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 28 del 14/02/2012. Tale canone sarà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato e dovrà essere corrisposto di anno in anno anticipatamente, precisando che l'omesso o ritardato pagamento comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coatta degli importi dovuti, maggiorati delle spese e degli interessi legali e, ove ne ricorra il caso, la revoca della concessione;
2. tutte le spese relative al presente provvedimento di concessione sono a carico del Concessionario;
3. l'Ufficio Gestione Integrata Risorse idriche del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è incaricato per l'esecuzione del presente atto;
4. oltre alle condizioni sopra specificate, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza pubblica;
5. il concessionario non dovrà in alcun modo derivare acqua in misura maggiore di quella concessa e non dovrà utilizzare l'acqua per un uso diverso da quello autorizzato;
6. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme previste dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di acque e di tutela delle acque dall'inquinamento;
7. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutte le disposizioni che dovessero essere impartite da altre Autorità per il corretto esercizio della derivazione e per la conduzione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
8. la concessione è rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nel redigendo “Disciplinare di Concessione” che una volta sottoscritto diventa vincolante;
9. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il quantitativo d'acqua prelevata nell'anno precedente, espresso in m3 pena le sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Norme generali di prevenzione infortuni;
11. il concessionario dovrà effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle acque prelevate e trasmettere i relativi dati con cadenza annuale alla Provincia ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno;
12. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento ogni variazione della titolarità della concessione, dell'uso dell'acqua, della quantità derivata e delle modalità della derivazione per richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni;
13. la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta per gli eventuali danni causati a terzi in virtù della presente autorizzazione e che, inoltre, potrà sospendere o revocare in qualsiasi momento l'utilizzazione dell'acqua qualora essa contrasti con i diritti di terzi, con le disposizioni di legge o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali o qualora codesta ditta non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra elencate;
14. la presente concessione è rilasciata al solo fine di consentire al concessionario di derivare acqua sotterranea, nella misura, con le modalità e per le finalità in essa riportate e, pertanto, non sostituisce altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che la ditta concessionaria dovesse essere tenuta a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio della concessione e della derivazione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
15. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente concessione valgono le norme vigenti in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
16. il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al Concessionario;

17. contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
18. copia della presente Concessione sarà inviata per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia e per estratto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Tecnico, di questa Provincia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (RABUANO RAFFAELE)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

